



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo con nota del 14/10/2019 con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 26/11/2012 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 56 rate. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.771,00. Il ristoro delle *spese legali e finanziarie*, quantificate in € 250,00. Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n.56 ha dichiarato di avere provveduto a riconoscere l'importo di € 188,52 comprensivo di € 20,00 per la presentazione del ricorso, a titolo di rimborso pro quota delle spese di istruttoria, mediante assegno circolare inviato al procuratore del ricorrente; ha eccepito la natura *up front* delle voci di costo dovute a titoli di "commissioni X" e "Commissioni intermediario del credito" e ne ha conseguentemente negato la retrocedibilità; ha dichiarato di avere già rimborsato la quota parte non maturata delle seguenti voci di costo di natura *recurring*: commissioni X per gestione pratica, commissioni Intermediario del credito per gestione pratica e costo del Servizio Ente Previdenziale"; ha rilevato l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C 383/198), sulla base dell'erroneità dell'interpretazione della CGUE. Ha altresì escluso l'applicabilità della direttiva al rapporto privatistico tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta



orizzontale”), sostenendo invece l’applicabilità dell’art. 125 *sexies* del t.u.b; ha svolto considerazioni sulla non debenza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto in via preliminare di: escludere l’efficacia diretta orizzontale dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell’interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019; *applicare il disposto di cui all’articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario. In via principale l’intermediario insiste per “respingere il ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; In via subordinata: Respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società”.*

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo il pagamento di 56 rate su 108 complessive, sulla base del seguente conteggio estintivo in atti. Dal conteggio estintivo risultano i seguenti abbuoni: € 770,64 a titolo di “rimborso commissioni gestione pratica”; € 422,24 a titolo di “rimborso commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio”. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale con decorrenza a partire dal 01/09/2017.

Rispetto alle domande formulate al domande formulate dal ricorrente, le condizioni contrattuali versate in atto appartengono rispettivamente alla tipologia up front (Commissioni A e B), ovvero recurring (Commissioni D, F, G, I) le commissioni con cui sono posti a carico del cliente oneri *recurring* sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*, per pacifico orientamento dei Collegi.

I principi generali applicabili in proposito risultano in dettaglio dall’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016), con la quale il Collegio di Coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo.

Per quanto riguarda le voci *up front*, di cui ai punti A e B, delle condizioni contrattuali, la pretesa relativa alla loro restituzione è da trattare alla luce della decisione nr. 26525/19, resa dal Collegio di Coordinamento. La pronuncia citata ha enunciato i seguenti principi in merito alla restituzione di oneri applicati nel quadro di contratti di finanziamento con cessione del quinto, in relazione alle conseguenze della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Il Collegio di Coordinamento nella medesima decisione ha inoltre stabilito che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.

Il Collegio di Torino condivide il principio così enunciato, e regola la restituzione delle suddette commissioni in accordo con tale criterio.

L'intermediario resistente nelle proprie difese domanda anzitutto di “escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019”. La direttiva richiamata è stata attuata in Italia dall'art. 125 sexies del t.u.b. In tale contesto, il tema dell'efficacia orizzontale delle direttive non attuate semplicemente non si pone. E' invece assodato che la Corte di Giustizia abbia il potere di intervenire sull'interpretazione delle norme interne attuative del diritto dell'Unione, al fine di assicurarne l'uniforme attuazione in tutto lo spazio europeo, come è avvenuto nella specie. E' altresì pacifico che questo Collegio, pronunciando secondo diritto, deve rispettare il principio dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come del resto ha fatto il Collegio di Coordinamento con la decisione sopra citata. La difesa svolta dall'intermediario sul punto è quindi completamente destituita di fondamento.

Pertanto, considerata la qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è da restituire al ricorrente la somma risultante dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	9	Tasso di interesse annuale	3,67%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,15%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	24,73%

rate pagate	56	rate residue	52	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni X				2.383,45	Upfront	24,73%	589,38		589,38
commissioni intermediario del credito				949,00	Upfront	24,73%	234,67		234,67
spese di istruttoria				350,00	Recurring	48,15%	168,52		168,52
commissioni X per gestione pratica				441,61	Recurring	48,15%	212,63		212,63
commissioni intermediario per gestione pratica				1.158,84	Recurring	48,15%	557,96		557,96
costi servizio Ente Previdenziale				876,96	Recurring	48,15%	422,24	422,24	0,00
rimborso complessivo commissioni gestione								770,64	
Totale				6.159,86					992,52

L'importo come sopra calcolato (€ 992,52) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.771,00). Tale difformità è dovuta al fatto che parte ricorrente ha considerato le voci di costo “commissioni X” e “commissioni intermediario del credito” come aventi natura *recurring*. Quanto alla rifusione delle spese legali, Il Collegio non ritiene che siano da porre a carico dell'intermediario resistente, in quanto il procedimento davanti all'ABF non richiede necessariamente assistenza legale.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 992,52, al netto di quanto eventualmente già versato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA